

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
57/12/E/COM

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESENTATI CONTRO UN GESTORE DI UN SISTEMA DI TRASMISSIONE, DI TRASPORTO, DI STOCCAGGIO, DI UN SISTEMA GNL O DI DISTRIBUZIONE PER QUANTO CONCERNE GLI OBBLIGHI A TALI GESTORI IMPOSTI IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUI MERCATI INTERNI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI :

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
- il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.Lgs. n. 93/2011), e, in particolare, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, adottato con deliberazione del 6 dicembre 2011, GOP 55/11 (di seguito: Regolamento di organizzazione).

CONSIDERATO CHE:

- il D.Lgs. n. 93/2011 prevede all'articolo 44, commi 1 e 2, che l'Autorità decida sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il citato articolo 44 del D.Lgs. n. 93/2011, al comma 3, dispone che l'Autorità emani specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b),

della legge n. 481/1995 delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al precedente alinea;

- l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995 prevede l'istituzione di apposite procedure di conciliazione e di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio che possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) (già articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- l'attuazione delle direttive previste dall'articolo 44, comma 3, del D.Lgs. n. 93/2011, riguardanti anche la disciplina della trattazione dei reclami aventi ad oggetto le controversie di cui al medesimo articolo 44, commi 1 e 2, richiede un necessario e preliminare coordinamento con Unioncamere e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- nelle more dell'attuazione della disposizione di cui all'art. 44, comma 3, la trattazione dei reclami deve essere assicurata provvisoriamente dagli Uffici dell'Autorità;
- con la deliberazione ARG/elt 123/08, l'Autorità ha adottato il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete di cui all'art. 14, comma 2, lett. f-ter) del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- ai sensi dell'Allegato B al Regolamento di organizzazione, la Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, tramite l'Unità Arbitrati e Controversie tra Operatori, istruisce, con la collaborazione tempestiva delle Direzioni di competenza, i reclami presentati nei confronti di un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità è entrato in vigore il 1 gennaio 2012.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un preliminare coordinamento con Unioncamere e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di individuare gli atti di rispettiva competenza propedeutici all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2011;
- sia necessario, nelle more dell'avvio e della definizione dei suddetti rapporti con Unioncamere e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la trattazione dei reclami previsti e disciplinati dall'articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 93/2011, sia comunque assicurata dagli Uffici dell'Autorità, ad eccezione dei reclami presentati da consumatori finali e consumatori-produttori;
- pertanto, sia necessario procedere all'adozione di un provvedimento disciplinante, nelle more dell'attuazione delle direttive di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2011, la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi imposti a tali gestori in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, ad eccezione dei reclami presentati da consumatori finali e da consumatori-produttori;

- il provvedimento di cui al precedente alinea possa applicarsi anche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all'art. 14, comma 2, lett. f-ter), del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, insorte tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non concernenti obblighi imposti in attuazione delle direttive comunitarie;
- sia necessario sottoporre a consultazione lo schema del provvedimento suddetto;
- sia necessario fissare in trenta giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione il termine per la presentazione di osservazioni e proposte

DELIBERA

1. di avviare, nelle more dell'attuazione delle direttive di cui all'art. 44, comma 3 del D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, un procedimento volto all'adozione della disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, ai sensi dell'articolo 44, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, ad eccezione dei reclami presentati da consumatori finali e da consumatori-produttori;
2. di rendere disponibile il documento per la consultazione contenente lo schema di provvedimento in materia (*Allegato A*);
3. di fissare in trenta giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione, di cui al precedente alinea, il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, ai sensi dell'articolo 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso per le azioni a seguire;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni